

La NEWSLETTER di PREVINDAPI.

Prosegue, con la presente edizione N.1, il recente avvio della predisposizione periodica della NEWSLETTER di PREVINDAPI, nella quale si approfondiscono tematiche inerenti la Previdenza, il Welfare in generale, i servizi offerti dalle Parti Istitutive del Fondo e degli altri Enti della Bilateralità, l'operatività del Fondo, le verità sui falsi miti che spingono ancora molti lavoratori a non beneficiare dei vantaggi ottenibili dall'iscrizione alla Previdenza Complementare.

Chi sono CONFAPI e FEDERMANAGER.

Il Fondo Pensione per i dirigenti e i quadri superiori della piccola e media industria, PREVINDAPI, è stato costituito nel 1990 per accordo tra le Parti Istitutive **CONFAPI (Confederazione Italiana della piccola e media industria)** e **FEDERMANAGER (Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali)**.

CONFAPI, costituita nel 1947, rappresenta oggi la sintesi di un ampio sistema: 83mila imprese con più di 800mila addetti che applicano i 13 Contratti nazionali di lavoro firmati da CONFAPI (dati INPS); 50 sedi territoriali e distrettuali; 13 Unioni nazionali e 3 Associazioni nazionali di categoria a cui si aggiungono 2 Gruppi di interesse. L'Associazione:

- **Tutela e promuove a tutti i livelli i reali interessi delle PMI;**
- **valorizza lo sviluppo delle PMI attraverso il dialogo con il Governo e le Parti Sociali;**
- **attua iniziative e programmi per favorire lo sviluppo economico e civile del Paese in collegamento con le organizzazioni e le istituzioni nazionali ed europee;**
- **stipula Accordi interconfederali con le Organizzazioni sindacali nazionali.;**
- **stipula Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per le piccole e medie aziende industriali e manifatturiere, dei trasporti e dei servizi.**

FEDERMANAGER, presente dal 1945, con circa 180 mila dirigenti, quadri apicali, alte professionalità, in servizio e in pensione, è l'Associazione Nazionale Dirigenti d'Azienda maggiormente rappresentativa nel mondo del management, per i quali cura gli aspetti contrattuali, istituzionali, sociali, professionali e culturali. Una presenza ben radicata sul territorio nazionale con una rete di 57 sedi che si occupano di:

- **rappresentanza istituzionale a livello locale;**
- **servizi agli associati;**
- **consulenza di carattere contrattuale, legale, fiscale e previdenziale;**
- **iniziative di natura formativa, culturale e di networking.**

Come funziona la Previdenza Integrativa nel caso di PREVINDAPI?

Il Fondo PREVINDAPI opera in base a contratti assicurativi di Ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) per la vecchia polizza 2542/P e di Ramo V (operazioni di capitalizzazione) per l'attuale polizza 8200/P, secondo il regime di:

> **contribuzione definita:** è stabilita la contribuzione mentre non è definita a priori la prestazione che si riceve;

> **capitalizzazione individuale:** le somme versate, assieme ai rendimenti derivanti dagli investimenti assicurativi, vanno a confluire nella posizione individuale dell'iscritto.

L'adesione al Fondo è **libera e volontaria** ed esplica i suoi effetti anche ai fini dei futuri rapporti di lavoro, sempre con le aziende che applichino gli accordi predetti. Il conferimento del TFR maturando (in misura intera per i "nuovi iscritti", o volendo in misura ridotta, se previsto da accordi delle Parti Istitutive come introdotto dalla Legge 205/17 c.d. Legge di Bilancio 2018, e da sempre per i Vecchi iscritti), sia esso in forma esplicita che tacita, comporta l'adesione al Fondo stesso.

Sono denominati "vecchi iscritti" i soggetti titolari alla data del 29 aprile 1993 di una posizione pensionistica complementare, sempreché conservata. Sono denominati "nuovi iscritti" i soggetti privi di detta posizione.

L'adesione a PREVINDAPI può avvenire con il versamento del solo TFR maturando o anche con un versamento addizionale volontario a carico del lavoratore (nella misura minima del 4% per i Dirigenti e del 3% per i Quadri Superiori) che, se effettuato, consente di ricevere il contributo aggiuntivo erogato dall'azienda: 4,5% per Dirigenti (con un minimo di €4.800 all'anno) e il 3,5% per i Quadri Superiori.

Tali valori sono stati così elevati dal 2017 per i dirigenti e quadri superiori già iscritti al Fondo, in funzione della clausola prevista dalla sottoscrizione da parte delle Parti Istitutive del nuovo C.C.N.L., avvenuta in data 16/11/2016 e con effetto dal 1/1/2017, che prevede infatti che tutti i dirigenti e quadri superiori, ai quali si applichi il C.C.N.L. delle PMI produttrici di beni e servizi, siano iscritti per Adesione Contrattuale e che le aziende versino al Fondo uno 0,50% della retribuzione annua, nei limiti dei massimali previsti (€ 150.000 per i Dirigenti e € 90.000 per i Quadri Superiori), per ciascuno di essi, a prescindere dalla loro adesione, diretta o tacita, a PREVINDAPI.

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce, previa domanda al Fondo, al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza dell'iscritto con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Gli interventi recenti di accompagnamento alla pensione: L'APE, l'APE Social e l'APE aziendale (commentata nel precedente numero) e la RITA, che approfondiamo ora.

La rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) è stata introdotta in via sperimentale e temporanea dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e successivamente è stata riformulata dalla **Legge di bilancio 2018 n.205/17**, che ha apportato le seguenti novità:

- è stato modificato l'art. 11 co. 4 del D.Lgs.252/2005, introducendo stabilmente - tra le prestazioni di previdenza complementare - la RITA, disciplinandone i requisiti e la fiscalità applicabile;
- sono stati abrogati i commi da 188 a 191 della Legge di Bilancio 2017 (L.232/2016) che prevedevano l'erogazione della RITA in presenza di determinati requisiti comuni all'APE, ad oggi quindi superati.

L'iscritto può richiedere la RITA a valere sull'intera posizione individuale maturata o su parte di essa (il Fondo ha stabilito che la percentuale di montante destinabile a RITA PARZIALE può essere del

25%, del 50% o del 75%), e consiste nell'erogazione frazionata (il Fondo ha definito un'erogazione trimestrale, al 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12) del montante accumulato da un aderente ad una forma pensionistica per un periodo massimo compreso tra i 5 e 10 anni precedenti al conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico complementare.

Possibili destinatari della RITA sono i soggetti che hanno i requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia, come specificato più avanti.

La finalità perseguita dalla norma è quella di offrire un sostegno ai lavoratori iscritti alle forme pensionistiche complementari, rimasti senza lavoro e reddito, in attesa della maturazione dei requisiti pensionistici.

Spetterà, pertanto, all'iscritto valutare quanta parte del montante accumulato impegnare a titolo di RITA, potendo, per la sua erogazione, essere utilizzata l'intera posizione individuale o una parte di essa.

Qualora non venga utilizzata l'intera posizione individuale l'iscritto conserverà, sulla porzione residua che continuerà ad essere gestita dal Fondo, il diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di previdenza complementare, al maturare dei relativi requisiti.

Per accedere alla RITA l'iscritto deve possedere i seguenti requisiti:

a) **Aver cessato il rapporto di lavoro**; tale condizione deve essere documentata da comunicazione di provenienza aziendale accompagnata da dichiarazione di responsabilità dell'iscritto attestante che non sono intervenuti successivi rapporti di lavoro.

b) **Essere in possesso di tutti i seguenti requisiti** (attestabili dal l'E/C integrato -ECI- rilasciato dal Casellario dei lavoratori attivi, accessibile on line dal sito dell'INPS, oppure con gli E/C rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza del lavoratore richiedente la RITA, ovvero con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000):

i) **raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;**

ii) **maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;**

oppure, in alternativa:

1) **inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore ai ventiquattro mesi ;**

2) **raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui al punto 1)**

c) **Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari**

d) **Trasmettere al Fondo la richiesta di RITA mediante l'apposito modulo per la RITA, unitamente a tutta la documentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c).**

L'importo della RITA (PARZIALE e TOTALE) è calcolato sul totale dei versamenti – comprese le quote del TFR, al netto di eventuali somme già erogate a qualsiasi titolo (ad esempio, precedenti anticipazioni, riscatti) – accreditati sino al momento della richiesta, tenuto conto del risultato di gestione desunto dalla contabilità del Fondo alla data dell'ultima rilevazione annuale precedente quella di verifica della sussistenza delle condizioni di esercizio della facoltà, per gli investimenti assicurativi; il piano di erogazione verrà ricalcolato all'inizio di ogni anno successivo, a seguito del consolidamento della rivalutazione annuale.

Se l'erogazione si esaurisce nell'arco di un unico anno solare, il conguaglio relativo alla contabilizzazione dei rendimenti pro rata maturati verrà effettuato sull'ultima rata.

Individuato l'ammontare della posizione destinato alla RITA, lo stesso verrà frazionato per il periodo di erogazione previsto (per un minimo di

2 rate) come specificato nel modulo RITA, pari ai mesi intercorrenti dalla decorrenza della prestazione alla maturazione dei requisiti pensionistici.

Fermo restando quanto previsto nel precedente capoverso, **l'importo della RITA viene erogato al netto delle ritenute fiscali** a titolo d'imposta (aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari - con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali) **oltre che delle spese in cifra fissa**, deliberate dal Consiglio di Amministrazione in euro 10,00 (dieci/00) per ogni rata erogata.

La RITA può essere richiesta una sola volta.

Per maggiori dettagli si veda il Documento informativo sulla RITA.

La Pensione Complementare: i pregiudizi da vincere per crearsi le basi per un futuro meno incerto (ovvero i falsi miti da sfatare).

Come è già stato detto la volta scorsa, purtroppo l'approccio alla previdenza avviene spesso in base alla scarsa conoscenza della tematica e a preconcetti errati.

Oggi commentiamo il secondo pregiudizio più frequentemente portato come giustificazione per non essersi iscritti alla previdenza (i rimanenti saranno affrontati nei prossimi numeri):

- **«Il TFR si rivaluta di più rispetto ai rendimenti ottenuti dai Fondi» o «Faccio da me perché sono bravo a cercare le opportunità di investimento», oppure, «Ho un amico che fa il gestore finanziario di mestiere e mi ha consigliato.....».**

Sbagliato: operando in modo autonomo, il lavoratore può investire quanto ricevuto in busta paga, al netto delle imposte. Nei Fondi viene invece versato un ammontare lordo (che nel futuro sarà per di più tassato ad aliquota agevolata) comprensivo anche del contributo aggiuntivo aziendale.

Inoltre occorre anche evidenziare che la comparazione dei rendimenti TFR/Fondi è sempre oggetto di analisi sui giornali sulla base di valori percentuali assoluti (chissà perché solo da poco incomincia a intuirsi questo aspetto), senza tener conto del contributo aggiuntivo del datore di lavoro

La quota aggiuntiva che versa l'azienda rappresenta infatti un rendimento figurativo variabile tra il 10% ad oltre il 25%, in funzione del contributo aziendale, che varia tra l'1% e il 4,5% (come nel caso di PREVINDAPI per i dirigenti che applicano il contratto di lavoro della PMI) della RAL annuale.

Tale rendimento si crea subito, nel momento stesso in cui si versa la propria contribuzione personale (pari in generale a quella versata dall'azienda, il 4% nel caso dei Dirigenti per PREVINDAPI) e il TFR: **quale altra forma di investimento rende altrettanto?**

Rubrica – PREVINDAPI Risponde.

Posso chiedere un'anticipazione, e quando?

L'art. 11, c.7 del D.Lgs. 252/05 prevede la facoltà dell'iscritto di richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata, costituita dai versamenti effettuati (sia per TFR che per eventuale contribuzione) e dai rendimenti realizzati fino a quel momento.

Possono essere richieste le seguenti % sulla posizione maturata:

- **in qualsiasi momento, fino al 75%, per spese sanitarie** conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge ed ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche);
- **dopo 8 anni di iscrizione, fino al 75%, per spese per l'acquisto/ristrutturazione** della propria prima casa o dei propri figli;
- **dopo 8 anni di iscrizione, fino 30%, per ulteriori esigenze** dell'iscritto.

Per potersi avvalere dell'anticipazione è necessario presentare apposita richiesta al Fondo corredata della necessaria documentazione.

Per maggiori dettagli si veda Modulo richiesta di anticipazione.